



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 7/20

Dec. n. 6/20

Il giorno 17 settembre 2020, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., l'11 settembre 2020, nei confronti di:

FONTANAZZI Alessandro, nato a Sassuolo (MO) il 4.6.1974 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "TEAM QUAD TITTY & AMARENAS ASD", con tessera n. 20012697 e licenza Fuoristrada n. E01022;

incolpato di:

«violazione dell' art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 6 settembre 2020, presso il crossodromo "La Robina" di Bellinzago Novarese (NO), alle ore 17:00 circa, durante lo svolgimento del campionato italiano quad cross, ricevuta l'esclusione dalla prova di supercampione per comportamento scorretto, non accettando il posizionamento al preparco, usciva ad alta velocità rischiando di investire il personale all'uscita dello stesso. Richiamato per contestargli il suo comportamento, continuava a protestare con toni accesi. Invitato ad uscire ed escluso dalla partecipazione alla prova supercampione, dopo aver parcheggiato il quad rientrava in preparco reclamando e, non sentendo ragioni, apostrofava il DdG con l'espressione "vaffanculo". Si rifiutava inoltre di restituire il trasponder alla crono e si recava in Segreteria sempre con toni accesi alla ricerca del DdG.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 11 settembre u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. ed il rapporto di gara del D.d.G., rispettivamente preposti alla manifestazione di campionato italiano *quad cross*, cod. NAZQU004, disputatasi il 6 settembre 2020 presso il crossodromo "La Robina" di Bellinzago Novarese (NO), nonché tutti gli atti agli stessi allegati;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 15 settembre 2020, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato che, in data 11 settembre 2020, ha inviato a mezzo mail una lettera di scuse acquisita al fascicolo.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La responsabilità dell'incolpato Alessandro FONTANAZZI risulta sufficientemente acclarata dagli atti ufficiali della gara cod. NAZQU004, relativa al Campionato Italiano Quad Cross - svoltasi presso il crossodromo "La Robinia" di Bellinzago Novarese lo scorso 6 settembre 2020 - e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli.

Invero, le contestazioni al medesimo indirizzate e di cui al capo di incolpazione, riferiscono di fatti gravi e sconvenienti che trovano la loro genesi in comportamenti poco ortodossi, incompatibili con un campo di gara ed in occasione di una manifestazione sportiva, che non possono trovare alcuna scusante per il solo fatto che l'incolpato ne fosse stato escluso per "comportamento scorretto" ai sensi del vigente regolamento.

Il contegno perpetrato dal FONTANAZZI a seguito della citata esclusione è da considerarsi certamente antisportivo nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile, essendo egli, senza alcun apparente motivo, uscito ad alta velocità dal preparco, con ciò rischiando di investire il personale situato all'uscita dello stesso. Non solo. L'incolpato, una volta richiamato per le dovute contestazioni, ha continuato a protestare con toni accesi e, nonostante invitato a desistere da tale comportamento, dopo aver parcheggiato il quad, è rientrato in preparco apostrofando il D.d.G. con l'espressione "vaffanculo", rifiutandosi, inoltre, di restituire il trasponder alla crono.

II. La ricostruzione dei predetti fatti è, come detto, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M, e sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti.

Tra l'altro, quanto sin qui rappresentato non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né dalle difese approntate dall'incolpato stesso, il quale non solo ha ammesso l'addebito e ha porto le proprie scuse per l'accaduto, ma, suo malgrado, non è nemmeno nuovo a condotte del genere di cui si dirà appresso.

L'incolpato FONTANAZZI, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

III. La dinamica dei fatti accaduti, in uno alla sequenza degli eventi che la caratterizzano, denotano, poi, una certa tendenza del pilota FONTANAZZI ad assumere sul campo di gara comportamenti antidisciplinari. Risulta, infatti, che il medesimo incolpato sia stato già sanzionato da questo G.S.N. con decisione n. 5/2015 per violazioni regolamentari della medesima specie.

Da quanto sin qui osservato discende, pertanto, che l'incolpato predetto palesa un'indole connotata da insulti, minacce e violenti scatti d'ira e, quindi, tesa alla assoluta incapacità di controllare i propri istinti, in totale dispregio degli obblighi incombenti su un soggetto licenziato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza della gara, nei confronti dei quali egli si è mostrato del tutto incurante.

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato FONTANAZZI Alessandro ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare, anche in virtù della recidiva innanzi menzionata. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che non può che essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di mesi 6 (sei) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 17 marzo 2021). La predetta sanzione è stata determinata partendo dalla pena base di 5 mesi, aumentata fino ad un terzo ai sensi dell'art. 49 R.d.G..

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 49 e 80 del R.d.G., dichiara:


FONTANAZZI Alessandro, nato a Sassuolo (MO) il 4.6.1974 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2020 con il M.C. "TEAM QUAD TITTY & AMARENAS ASD", con tessera n. 20012697 e licenza Fuoristrada n. E01022;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei), con fine pena per il 17 marzo 2021.

Depositata il 17 settembre 2020

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Fontanazzi Alessandro;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. Re. Lombardia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.